



*Agricoltori Italiani del Veneto*

*CIA CONSULENZA SRL*

Ufficio fiscale

IVA/REDDITI

Marghera 16 marzo 2020

**Oggetto: CORONAVIRUS: PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI DEL 16 MARZO, NUOVE SCADENZE E SOSPENSIONI**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il **Comunicato n. 50 del 13 marzo 2020**, ha reso noto che *“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria”*.



Con un **successivo comunicato stampa** sempre del 13 marzo, l'Agenzia delle entrate ha confermato tale differimento aggiungendo che sono state date **“disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze di oggi relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”**.

COMUNICATO STAMPA

**Fisco: Agenzia entrate, pronti a nuovo calendario versamenti**

Il direttore generale di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze di oggi relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 13 marzo 2020

Infine, il tanto atteso **decreto approvato il 15 marzo** (DPCM 15 marzo 2020 c.d. Salva Italia) all'articolo 58 rubricato "*Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi*" prevede che:

**-Per tutti i contribuenti sono sospesi** gli adempimenti tributari **diversi**:

- dai versamenti,
- dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e
- all'effettuazione delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,

che **scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Tali adempimenti **dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

**-Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 ("*precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge*"), **sono sospesi i versamenti** da autoliquidazione **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- **alle ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n.600/1973, e **alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **all'IVA**;
- **ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria**.

I **versamenti sospesi dovranno essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- **in un'unica soluzione** entro il 31 maggio 2020 ovvero
- **mediante rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Anche questi contribuenti potranno perfezionare **gli altri adempimenti** che **scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, entro il 30 giugno.**

**-Per i soggetti che con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel 2019 (periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge), i **ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data del 15/3/2020** (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) **e il 31 marzo 2020**, non saranno soggette a ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n.600/1973, se nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Se si avvalgono di tale possibilità, devono:

- rilasciare **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi **non sono soggetti a ritenuta** ai sensi del *comma 6 dell'articolo 58 del DPCM 15/3/2020*,
- **versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate** dal sostituto:
  - ✓ in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero
  - ✓ mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

-Sono confermate le disposizioni **riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020**, previste dall'articolo 1 del DL 2 marzo 2020, n. 9:

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenze 2020</b>
Comunicazione enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido veterinari ecc.)	31 marzo
Trasmissione telematica della Certificazione unica all'Agenzia	31 marzo
Messa a disposizione del 730 precompilato	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730	30 settembre

Infine, l'**articolo 59** ("*Rimessione in termini per i versamenti*") dello stesso decreto, al fine di superare la confusione che si è creata in questi giorni, prevede:

**lo slittamento dal 16 marzo al 20 marzo dei versamenti verso le pubbliche amministrazioni** inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale od operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, (ex "Zona rossa"), restano valide le disposizioni previste ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020